

Comune, problema esproprio?

Nucci solleva la questione legata ad un terreno di Bosco Sottano

Il Comune di Cosenza potrebbe trovarsi a dover pagare un terreno che aveva espropriato. Ne da notizia il consigliere comunale Sergio Nucci che ha scritto un'interrogazione ad hoc al sindaco per «sapere se corrisponde al vero che l'amministrazione comunale ha alienato nel 2008 un terreno, a suo tempo espropriato per pubblica utilità e non utilizzato allo scopo, nonostante esistesse formale richiesta di retrocessione da parte degli originari proprietari. Della questione è stata investita la magistratura ed a giorni dovrebbe essere nota la sentenza. Una vista? Un dolo? Chissà». L'interrogazione entra nel dettaglio spiegando che nel marzo 2009 «il Consiglio Comunale ha approvato la delibera avente per oggetto: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione» e verificando «che nell'elenco dei

beni alienabili, allegato alla suddetta delibera, risulterebbe essere compreso anche un bene (terreni in località Bosco Sottano), a suo tempo espropriato per la realizzazione di opere di pubblica utilità e non utilizzato allo scopo, per il quale i proprietari avevano già chiesto la retrocessione ed avviato un giudizio nel marzo 2008». Nucci espone poi le leggi in merito nella sua interrogazione: «L'istituto della retrocessione, disciplinato in passato dagli artt. 60 - 63, l. n. 2359 del 1865 ed ora dagli artt. 46 - 48, dpd n. 327 del 2001 - scrive - dà titolo alla restituzione dei beni espropriati, quando non è stata posta in essere o non è più utilizzabile l'opera alla cui realizzazione gli stessi erano stati destinati dalla dichiarazione di pubblica utilità (retrocessione totale), ovvero quando, pur essendo stata eseguita l'opera pubblica o di pubblica utilità, emerge che uno o più fondi espropriati non hanno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione (retroces-

sione parziale). In particolare, nell'ipotesi di retrocessione totale, contraddistinta dalla mancata realizzazione dell'opera prevista dalla dichiarazione di pubblica utilità - ivi compreso il caso della sostituzione con un'opera completamente diversa da quella programmata sussiste un vero e proprio diritto soggettivo dell'originario proprietario ad ottenere la restituzione del bene oggetto della procedura ablatoria; nell'ipotesi di "retrocessione parziale", invece, la legge rimette all'autorità espropriante la formale determinazione della parte del bene espropriato che non può più essere utilizzata per le finalità risultanti dalla dichiarazione di pubblica utilità e che di conseguenza può tornare nella disponibilità del soggetto che ne era stato privato, in esito ad una valutazione discrezionale sindacabile dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre, l'applicabilità delle norme sulla "retrocessione" non trova ostacolo nella circostanza che i beni interessati siano stati oggetto di "cessione volontaria" anziché di espropriazione».